

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01762

Atto n. 3-01762 (*in Commissione*)

Pubblicato il 12 marzo 2015, nella seduta n. 410

D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

la legge n. 38 del 2010 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», approvata il 15 marzo 2010, tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore e al comma 2 dell'articolo 1 afferma perentoriamente che: «È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato (...) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza»;

uno degli aspetti attuativi della legge è quello previsto dall'articolo 5, che fa riferimento alle «reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore»;

in particolare, al comma 2 dell'articolo 5 individua i profili professionali e di specializzazione specifici dei medici che andranno a comporre le reti nazionali;

considerato che:

alcune indagini condotte dalla Federazione cure palliative (FCP) e della Società italiana di cure palliative (SICP) indicano che la metà dei medici palliativisti non possiede neanche una delle specialità indicate dalla legge n. 38 del 2010 e un terzo non ha alcuna specialità;

si tratta, comunque, di professionisti con diversi anni di esperienza, detentori delle più elevate competenze nel nostro Paese, gli stessi che hanno contribuito a fare la storia delle cure palliative italiane, permettendone lo sviluppo in una fase pionieristica e che rappresentano una risorsa indispensabile per garantire l'attività di assistenza ai pazienti;

il Parlamento si è posto il problema di dover scongiurare il rischio che, in assenza di specifiche norme, si determinasse l'impossibilità per molti medici di prestare le loro cure, con il risultato paradossale, invece di tutelare i pazienti e le loro famiglie, di riportare l'Italia alla condizione degli anni '80, quando i 250.000 malati che ogni anno affrontano una fase terminale erano privi di qualunque forma di tutela;

in più occasioni è, dunque, emersa la necessità di adottare norme idonee a salvaguardare la prosecuzione dell'attività professionale svolta dai medici, a cui, ancorché privi del titolo di specializzazione in una delle discipline indicate dalla legge n. 38 del 2010, avendo svolto una pluriennale attività lavorativa nel campo delle cure palliative, si rende necessario garantire l'accesso ai pubblici concorsi;

concretamente la questione ha trovato soluzione nell'art. 1, comma 425, della legge n. 147 del 2013, ove è disposto che "Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate";

tale disposizione ha trovato ulteriore riscontro nell'intesa sancita il 22 gennaio 2015 tra il Governo e la Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto ministeriale del 28 marzo 2013, modificato con le osservazioni della Conferenza stessa del 10 luglio 2014 in cui venivano individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore e in cui si richiedeva di includere quanto previsto dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

considerato, inoltre, che:

il 2 marzo, il Ministro in indirizzo ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che permette la stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari del Servizio sanitario nazionale attraverso procedure concorsuali riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario;

il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato recita che nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, così come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura";

il citato comma riguarderebbe dunque solo i medici che hanno avuto contratti di lavoro subordinato a tempo determinato escludendo dalle procedure concorsuali tutti i medici con contratti di lavoro atipici, flessibili e libero-professionali;

preso atto che:

l'esclusione dalle procedure concorsuali dei profili professionali richiamati nell'art. 1, comma 425, della legge n. 147 del 2013 non assicurerebbe l'erogazione di prestazioni di qualità e di alta specializzazione determinando altresì la dispersione di quel bagaglio di conoscenze e competenze acquisito durante gli anni di lavoro accanto ai pazienti assistiti nella rete di cure palliative;

appare indispensabile consentire di operare, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ai medici che per numerosi anni hanno operato, con contratti di lavoro di tipo privatistico, nelle strutture pubbliche e private erogatrici di cure palliative, al fine di garantire la prosecuzione dell'assistenza a beneficio dei pazienti terminali e di preservare il cospicuo patrimonio di competenze professionali acquisito sul campo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e se non ritenga di dover intervenire con apposite iniziative di tipo legislativo al fine di salvaguardare l'efficienza delle reti per le cure palliative in cui operano i medici che risultano privi dei requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2015;

se non ritenga di dover predisporre atti di indirizzo nei confronti delle Regioni, al fine di ammettere alla partecipazione dei concorsi pubblici presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti, i professionisti che hanno operato nelle reti delle cure palliative con contratti di lavoro diversi da quelli di tipo subordinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, che darebbe la possibilità al personale medico con almeno 5 anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando concorsuale, di partecipare al concorso ancorché non in possesso del diploma di specializzazione.